

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziadministrativi@cofesrl.it

Legge di bilancio 2022 - Sintesi delle principali novità fiscali

La l. 30.12.2021 n. 234 - legge di bilancio 2022 contiene, tra le altre, le novità fiscali che si elencano sinteticamente:

- l'esclusione da IRAP, dal 2022, per artisti, professionisti e imprenditori individuali;
- la riforma dell'IRPEF, mediante la modifica degli scaglioni di reddito imponibile, delle aliquote, delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali e del "trattamento integrativo della retribuzione" (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese"), applicabile dal periodo d'imposta 2022;
- la messa a regime dell'innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo cumulativo di crediti utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale con la procedura "semplificata";
- la modifica la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
- la proroga anche per l'anno 2022 dell'esenzione da IRPEF del reddito dominicale e del reddito agrario per i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;
- l'allungamento, per i maggiori valori dei marchi e dell'avviamento oggetto di rivalutazione o di riallineamento nei bilanci 2020, della deduzione fiscale, che dovrà essere ripartita in un periodo minimo di 50 anni (in alternativa, l'impresa può mantenere l'ammortamento per diciottesimi versando una ulteriore imposta sostitutiva, o rinunciare ex post agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento);
- limitatamente all'anno 2022, la riduzione dell'aliquota IMU al 37,5% per i soggetti residenti all'estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- la "super deduzione" del 110% (non più 90%) dei costi di ricerca e sviluppo per determinati beni immateriali (esclusi marchi e know how), novità che si applica alle opzioni per il Patent box esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 (2021, soggetti "solari");
- la proroga dal 2022 al 2025 del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione;
- la proroga del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione con tempistiche differenziate a seconda della tipologia di investimenti, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione;
- la proroga al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro;
- il rifinanziamento dell'agevolazione "Sabatini", con previsione che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro;

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cofesrl.it

- la proroga con modificazioni di alcune detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica;
- la proroga al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa;
- la proroga al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio acqua potabile;
- la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022;
- la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso;
- la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 a condizione che lo abbiano fatto nel 2020;
- il rinvio all’1.1.2024 dell’applicazione delle disposizioni del DL “fisco-lavoro” che modificano il regime IVA applicabile alle operazioni di taluni enti associativi (art. 5 co. 15- quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 convertito);
- l’introduzione dell’aliquota IVA del 10% per prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi tra quelli compostabili o lavabili (già agevolati con aliquota IVA del 5%);
- la previsione dell’aliquota IVA del 5%, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad uso civile e industriale, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- l’applicazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini vivi nella misura del 9,5% per il 2022;
- il rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” all’1.1.2023.

Qui di seguito si fornisce una prima analisi delle principali novità e modifiche più rilevanti in materia fiscale.

Riforma dell’IRPEF

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cofesirrl.it

- fino a 15.000,00 euro Ý 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro Ý 35%;
- oltre 50.000,00 euro Ý 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano cosÌ articolate:

- fino a 15.000,00 euro Ý 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro Ý 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro Ý 41%;
- oltre 75.000,00 euro Ý 43%.

Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cosefisrl.it

- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo

Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito:

- le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cofesrl.it

- non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cofesrl.it

successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;

- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
 - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
- per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
- per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.

Sospensione degli ammortamenti

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3%

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziadministrativi@cosefisrl.it

pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni.

Proroghe degli Interventi di recupero del patrimonio edilizio e simili

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Il limite massimo di spesa detraibile diviene pari a 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022 e a 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

Vengono ampliati e rimodulati i termini e condizioni per il cosiddetto Bonus 110%, prorogando in sintesi il termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
- da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi;

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cosefisrl.it

- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");
- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Le altre novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110% sono in sintesi:

- previsione della obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus quale detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate;
- introduzione di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- specificazione che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate") è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare spetta nella misura del 75%, per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo variabile da 50 mila euro a 30 mila euro, in funzione della tipologia di edificio cui si riferiscono.

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cosefisrl.it

Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Proroga del regime agevolato per docenti e ricercatori

Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all'acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione o rimborsabili in conto fiscale

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

Posticipazione dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cofesrl.it

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021

Viene rinviata all'1.1.2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);

In attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L'art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA.

Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all'1.1.2024).

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinaria-mente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l'altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile

Viene introdotta l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN

COSEFI S.r.l.

Consulenza Aziendale - Servizi Contabili Amministrativi -

via Miniere 12 Ivrea (To) tel.012548619 - 012548719 - email:serviziamministrativi@cosefisrl.it

13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

Contrasto alle delocalizzazioni

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.